

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 24 aprile 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. ASTENGO; Navarra e Giorgi.*

Elezioni amministrative — Elezioni provinciali — Ricorso al Consiglio di Stato — Interesse a proporre (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art.190; L.11 luglio 1894, n. 287, art.13).

Anche dopo la pubblicazione della legge 11 luglio 1894, che dà facoltà al Consiglio di Stato di giudicare in merito sulle operazioni elettorali nelle elezioni provinciali, non è ammesso il ricorso al Consiglio stesso per chi non abbia preso parte alle contestazioni svolte nei precedenti stadi di giurisdizione e non abbia interesse diretto nella elezione impugnata. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché occorre innanzi tutto di esaminare se ha fondamento la dedotta eccezione di irricevibilità del ricorso del Navarra Paolo, per non avere questi preso parte alle precedenti contestazioni innanzi alla Deputazione provinciale e contro la decisione di questa innanzi al Consiglio provinciale.

Attesoché la nuova legge 11 luglio 1894 n.287 ha dato all'art.13 a questa Sezione la potestà di risolvere in terzo ed ultimo stadio di giurisdizione le questioni sorte sulle operazioni elettorali per la elezione dei consiglieri provinciali.

Attesoché siffatta giurisdizione della IV Sezione sui ricorsi contro le decisioni del Consiglio provinciale importa di necessità la conseguenza che non possa ricorrere a questo supremo Collegio chi non ha preso parte alle contestazioni svolte nei precedenti stadi di giurisdizione. E la ragione è evidente; poiché il passaggio progressivo dall'uno all'altro grado in queste controversie, dalla inferiore alla superiore autorità, è garanzia di più sicuro, maturo e competente esame dei diritti dei ricorrenti, e costituisce come una catena, i cui anelli non possono essere arbitrariamente infranti, senza che si venga a spezzare ed infrangere la catena stessa; ciò che avverrebbe se si potesse concedere a qualsiasi elettore di saltare a piè pari due gradi di giurisdizione per venire poi accammando delle pretese nell'ultimo stadio e nell'estremo momento della controversia.

Attesoché in questo senso è prevalente anche la giurisprudenza di questa Sezione nell'interpretazione dell'art.190 della legge com., come si rileva, fra le altre, dalle decisioni 28 aprile 1890, Gallei, Papini ed altri (*Foro it.*, Rep.1890, voce *Elezioni amministrat.*, n.500); 26 novembre 1893, Cisxi e Vinanet (*id.*, Rep. 1893, voce stessa, n.221) 15 dicembre 1893, Ragonesi (*ivi*, n.223); e l'art.13 della legge 11 luglio 1894, che ha modificato il detto art.190, non ha portato alcuna innovazione ai criteri fondamentali suespressi intorno ai cittadini cui soltanto compete il diritto di ricorrere a questa Sezione.

Attesoché il Navarra non ha alcun interesse nella contesa in esame, non avendo esso ricorso alla Deputazione provinciale, né, dalla decisione di questa, al Consiglio provinciale; e del resto non ha alcun interesse diretto nella controversia, non avendo riportato alcun voto per la elezione a consigliere provinciale, sì da poter ritenere che annullata la elezione del Giorgi, e anche di chi gli veniva immediatamente dopo pel maggior numero di voti riportati, si dovesse arrivare sino al ricorrente per proclamarlo eletto.

Attesoché quindi il ricorso essendo irricevibile, non si può esaminarlo nel merito;

Per questi motivi, ecc.